

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL C. P. L. DELLA
PROVINCIA DI VITERBO PER GLI OPERAI AGRICOLI E
FLOROVIVAISTI**

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di maggio, in Viterbo, Via Mantova 4, presso la sede della Confagricoltura Viterbo - Rieti

TRA

- la Confagricoltura Viterbo – Rieti rappresentata dal Direttore, Daniele Ciorba, e da Fabio Pacifico, Consulente del lavoro;
- la Coldiretti Viterbo rappresentata dal Consulente del lavoro Paolo Tozzi;
- la CIA di Viterbo rappresentata dal Presidente Sergio Del Gelsomino;

E

- la FLAI-CGIL di Viterbo rappresentata dal segretario provinciale Marco Nati, assistito da Massimiliano Venanzi, segretario organizzativo;
- la FAI-CISL di Viterbo rappresentata da Rosaria De Luca, segretario provinciale, assistita dai Consiglieri Giovanni Greco e Walter Patricio Calozuma Diaz;
- la UILA-UIL di Viterbo rappresentata dal segretario provinciale Antonio Biagioli assistito dal segretario organizzativo Dino De Angelis e da Abdelfetah Mezaache;

SI CONVIENE

di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo, scaduto il 31/12/2019.

Oggetto del contratto

Il Contratto Provinciale di Lavoro (C.P.L.) regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.

Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo puramente esemplificativo:

- le aziende cerealicole;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende olivicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;



- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche e agrituristiche - venatorie;
- le cooperative di servizi alle imprese agricole, di raccolta, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende florovivaistiche;
- le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Provinciale di Lavoro, a norma di quanto disposto dal CCNL di settore, decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023. Esso, comunque, avrà efficacia anche oltre il termine di scadenza fino all'entrata in vigore del successivo. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte cinque mesi prima della scadenza. La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

CONTRASTO AL CAPORALATO

Le parti si danno reciprocamente atto di recepire, all'interno del Contratto provinciale di lavoro, l'intervenuta legislazione in materia di azioni di contrasto contro il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato, che qui si intendono integralmente recepite. Le parti danno mandato all'Ente Bilaterale Fimavla - Ebat di elaborare un progetto da realizzare con il coinvolgimento delle Imprese e dei lavoratori che preveda iniziative, percorsi di formazione e di integrazione dei lavoratori migranti nel rispetto delle leggi e protocolli sopra richiamate, al fine di realizzare l'incontro tra domanda e offerta di manodopera, di concerto con il Centro per l'Impiego e gli altri Enti pubblici a ciò preposti.

APPALTI

Le imprese agricole che intendano esternalizzare una o più fasi del processo produttivo, ricorrendo allo strumento dell'appalto, saranno tenute a verificare la sussistenza, in capo

al soggetto al quale intendano demandare l'esternalizzazione stessa, dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti. In particolare, sarà necessario che l'impresa appaltante verifichi la corretta applicazione dei contratti collettivi e provinciali vigenti, nonché la regolarità contributiva, mediante la richiesta di consegna del durc. In capo all'impresa appaltante viene posto l'obbligo di comunicare all'Ente Bilaterale, Fimavla-Ebat, entro 48 ore dall'inizio dei lavori, la seguente documentazione: contratto di appalto, documenti di identità del legale rappresentante, sia dell'impresa committente che di quella appaltante, durc in corso di validità di entrambi i soggetti stipulanti il contratto di appalto.

BILATERALITÀ E WELFARE

Le parti riconoscono fondamentale importanza alla bilateralità. Attraverso la Cassa Extra Legem "FIMAVLA – EBAT", confermano la necessità di effettuare formazione ed informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, anche con contributi per la partecipazione a corsi di formazione, l'istituzione di un albo degli enti di formazione dei quali avvalersi per la formazione erogata direttamente dal FIMAVLA – EBAT. La stessa Cassa extra-legem potrà, inoltre, contribuire alla fornitura dei dispositivi individuali di protezione mediante un contributo sulle spese sostenute dall'azienda o anche mediante fornitura diretta.

1. Sostegno alla genitorialità

Il sostegno economico alla maternità già previsto dall'Ente Bilaterale Fimavla-Ebat viene esteso anche alla paternità. Viene, inoltre, disposta l'integrazione dell'indennità di maternità al 100%, a carico dell'Ente Bilaterale.

2. Integrazione indennità di malattia


Viene disposta l'integrazione al 100% dell'indennità di malattia agli operai a tempo determinato. La prestazione sarà interamente a carico dell'Ente Bilaterale.

3. Indennità "una tantum" agli operai a tempo indeterminato licenziati in corso d'anno

Agli operai a tempo indeterminato licenziati in corso d'anno viene erogata, una tantum, una indennità di cessazione rapporto di lavoro. La quantificazione e l'erogazione di tale indennità viene demandata all'Ente Bilaterale.

AZIONI A TUTELA DELLE VITTIME DI MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO

Le parti concordemente decidono di istituire una commissione paritetica per contrastare le molestie nel settore agricolo, attraverso uno sportello anti-molestie gestito dall'Ente



Bilaterale Ebat/Fimavla.

PERMESSI PER FESTIVITÀ RELIGIOSE

Le parti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della Costituzione italiana in merito alla libertà religiosa, e alla possibilità, per i cittadini, di professare il proprio credo religioso, prevedono che gli operai a tempo determinato possano usufruire di due giornate di permesso all'anno, non retribuite, in occasione delle più importanti ricorrenze religiose. La fruizione di tali permessi è subordinata alla previa autorizzazione del datore di lavoro, e, naturalmente correlata alle esigenze produttive aziendali.

Gli operai a tempo indeterminato, potranno invece avvalersi dei giorni di ferie loro riconosciuti dal contratto di lavoro.

INCREMENTI SALARIALI

Le parti, così come sopra rappresentate, convengono di rinnovare la parte economica del vigente Contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Viterbo nelle seguenti misure:


- 1,8% del salario tabellare in vigore al 30 aprile 2021, a decorrere dal 01/05/2021

SALARIO DI RISULTATO E PRODUTTIVITÀ

In linea con quanto previsto dall'Art 2 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, le parti condividono l'opportunità di ricercare e individuare strumenti finalizzati a migliorare ed incentivare la produttività del lavoro. A questo proposito viene costituita, presso l'Ente Bilaterale Fimavla-Ebat, una commissione tecnica che potrà assistere le aziende che, su base volontaria, vorranno stipulare un accordo di produttività.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018 prevede, all'art. 31, la classificazione del personale impiegato all'interno delle aziende agricole. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento nell'ambito di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri, invece, sono demandati alla contrattazione provinciale. Considerando la continua evoluzione subita dal mercato del lavoro, e l'insorgere di nuovi compiti e mansioni all'interno delle aziende agricole ed agrituristiche, le parti ravvisano la necessità di integrare le attuali declaratorie già previste dal contratto



provinciale di lavoro, con le seguenti:

Area 2, livello 2

Appartengono a quest'area i magazzinieri, con l'obbligo di sorveglianza dei generi e materiali vari che gli vengono consegnati, gli addetti agli impianti di biogas, gli addetti all'accoglienza nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche che abbiano un buon livello di conoscenza delle lingue straniere, per titolo o per esperienza

Area 3, livello 1


Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali o particolari capacità tecnico/pratiche. In particolare, afferiscono a questa specifica area i pastori, gli addetti al confezionamento e all'imballaggio, gli addetti alle pulizie e al riordino delle stanze, lavapiatti in azienda agriturbistica, addetti all'accoglienza nelle aziende agrituristiche e fattorie didattiche, con compiti generici, operai assunti per la raccolta che svolgono lavori diversi per almeno il 40% delle giornate lavorative, addetti allo scarico merci manuale, aiutante di cucina in agriturismo, lavoratori addetti ad operazioni di vangatura, zappatura, diradamento colture ortive, pulizia di magazzini e piazzali.

Impegno a verbale / Stampa


Le parti firmatarie del presente CPL concordano di affidare l'incarico al FIMAVLA – EBAT Viterbo di provvedere alla stampa del Contratto Provinciale di Lavoro.

Il presente accordo è subordinato all'approvazione degli organi direttivi delle OO.SS. che lo sottoscrivono.


Confagricoltura Viterbo – Rieti


CONFAGRICOLTURA VITERBO - RIETI
Via Mantova, 4
01100 VITERBO
C.F. 00012080567

Coldiretti Viterbo




CIA Viterbo




FLAI – CGIL Viterbo



FAI – CISL Viterbo


Walter Calgann Diaz

UILA – UIL Viterbo


Michele Sphefich